

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE SECONDA

8602/15

Il G. di P. avv. Alfredo Blasi ha pronunciato la seguente Sentenza
nella causa iscritta al R.G.n. 53541/19017

TRA

C. [redacted] ATTORE

Avv. A. [redacted] M. [redacted]

v. G. [redacted] Roma

E

U. [redacted] convenuto

Avv. F. Fulco Zardo - G. Zardo

v. C. Mirabello 17 Roma

Nonché

_____ convenuto

Avv. _____ Roma

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale D. Lgs 709/2005

Parte attrice deduceva che in data 05-05-2011 il veicolo
di P. [redacted] tg [redacted] era coinvolto in un sinistro
nel corso del quale, in Roma

veniva urtata dall'auto di proprietà di [redacted]
P. [redacted] l'auto in conseguenza dell'atto rebus
danni, tra cui quello da "fanno tecnico, per il costo del noleggio di
auto di riserva. Tale credito veniva ceduto alla C. [redacted]

F

Tanto debbete concludere per la condanna ex D.Lgs 209/2005 dello
 U. [redacted] n. q. di Istituto assicuratrice per la RCA della
 vettura di proprietà di P. P. [redacted] - al risarcimento del
 danno rappresentato dal noleggio di auto sostitutiva nella misura
 di € 350,00. La Soc. U. [redacted] contestava la possibilità della
 domanda e sul merito la sua infondatezza. La domanda
 così come formulata, è inammissibile; questo infatti si riferisce
 al danno "da fermo tecnico" danno embleato dal contesto del danno
 principale in base alla sua unicità. Ritengo questo giudice
 che il creditore non possa parcelizzare il proprio credito ri-
 chiedendone adempimenti parziali con plurime domande giu-
 risdizionali per almeno due motivi: 1) perché viola il principio di correttezza
 e buona fede - la parcelizzazione si traduce in vers e pagato "abusivo"
 del processo, 2) perché viola il principio del giusto processo -
 Entrambi i principi sono costituzionalmente garantiti. Deve
 pertanto dichiararsi inammissibile la domanda. Le spese
 seguono la soccombenza. FOM

Rigetta la domanda.

Condanna C. [redacted] a pagare del l.c.p.t. e
 rimborso alla convenuta U. [redacted] le spese di lite
 di liquidata in € 350,00 per onorari professionali ed € 90,00
 per esborsi; altre accessori di legge.

così deciso in Roma il 18-12-13

Il Giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 20/12/15
 IL CANCELLIERE
 Alessandra Maseria

IL GIUDICE DI PACE

[Handwritten signature]